



LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 23

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 23 marzo 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Estremi	Legge 11 marzo 2026, n. 34
Capo	IV — Lotta alle false recensioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-annuale-sulle-piccole-e-medie-imprese/art-23-clausola-di-invarianza-finanziaria>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it